

## ***Ordinanza n. 10 del 14.06.2023***

*DIVIETO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCOTROLLATO DI RIFIUTI E A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE AREE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI PORTI DI AUGUSTA, CATANIA E POZZALLO.*

Il sottoscritto Ing. Francesco Di Sarcina,

### **PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE**

**Vista** la legge 84/94 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto n. 54 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 15/03/2022, notificato in data 16-03-2022 con nota prot. MIT n. 9489;

**Visto** l'art. 6 comma 4 lettera c) della l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale Mare Sicilia Orientale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di lavoro;

**Considerato** l'art.8 comma 3 lettera m) della l.84/94 dispone che il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;

**Visto** il D.lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato recante "Norme in materia ambientale";

**Considerato** "Rifiuto" art. 183, comma 1, lett. a), D.L.vo n. 152/2006: qualsiasi sostanza ed oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

**Tenuto conto** che secondo questa definizione, la distinzione tra ciò che è un rifiuto e ciò che non lo è dipende dalla sussistenza di due circostanze: la sostanza o l'oggetto deve rientrare nell'elenco dell'Allegato A (D.L.vo n. 152/2006) e che chi la detiene intenda o debba disfarsene.

La mancata presenza di una o dell'altra sarebbe sufficiente per escludere che si tratti di un rifiuto.

In altri termini, la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, è tutta legata al concetto di "disfarsi".

**Visto** l'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006;

**Visti** gli artt. 635 e 639 del Codice penale;

**Visto** art.59 e 77 del Codice della Navigazione;

AdSP Sede: Palazzina ED/1 C/da Punta Cugno, Porto Commerciale di Augusta- 96011 AUGUSTA (SR) Tel. +390931971245

AdSP Ufficio Territoriale: Via Dusmet s.n. 95131 CATANIA Tel. +39095535888

AdSP Ufficio Amministrativo Decentrato: Pozzallo - Banchina di Riva - stazione Marittima-

[www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it) - C.F.:93083840897

**Considerata** la necessità di regolare il decoro e la pulizia dell'area portuale con disposizioni precise e dettagliate in materia di sicurezza e pulizia, in ordine all'utilizzo corretto delle banchine, spazi comuni e soprattutto in prossimità dei cassonetti;

**Ritenuti** frequenti i casi di abbandono di rifiuti, contrariamente agli interessi degli operatori ed in danno dell'ambiente;

**Ritenuto** necessario ed inderogabile disporre specifiche restrizioni e relative sanzioni amministrative, allorchando si violi il divieto di abbandono dei rifiuti nelle circoscrizioni portuali di che trattasi;

**Tutto ciò premesso e considerato,**

ai fini della salvaguardia della pubblica sicurezza, dell'igiene, della sanità, del decoro pubblico e della piena fruibilità degli spazi e delle comuni da parte degli operatori portuali, dell'utenza in transito e, laddove consentito, della cittadinanza, il divieto di "sporcare", impedendone e/o rendendo indecoroso il pubblico utilizzo di spazi pubblici e di pertinenze demaniali;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

Il divieto assoluto di abbandonare, depositare, scaricare sulle aree e nelle acque delle circoscrizioni territoriali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale rifiuti di ogni tipo, nonché rifiuti inerti, pericolosi ed ingombranti e/o di abbandonare, al termine delle operazioni di carico e scarico delle merci, le attrezzature ed i mezzi impiegati per il compimento delle operazioni stesse.

### **Art. 2**

Il divieto assoluto di versare liquidi all'interno dei contenitori di raccolta nonché di accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità ormeggiate in banchina, di manomettere e/o danneggiare i contenitori per la raccolta dei rifiuti e, infine, di spostare i contenitori dei rifiuti dalle loro sedi preposte.

### **Art. 3**

Ai concessionari per tutto il periodo della concessione di mantenere una buona stata praticabilità e pulizia e di conservazione le aree assentite in concessione.

L'Autorità ha comunque facoltà di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari e, qualora il Concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorità vi provvederà d'ufficio, con addebito di spese.

Resta salva, comunque, la facoltà per l'Autorità di dichiarare la decadenza per reiterati comportamenti, posti in violazione della presente ordinanza e in caso di inadempimento contrattuale di rilevante importanza, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

#### **Art. 4**

Ai relativi proprietari di non lasciare reti ed altre attrezzature adibite alla pesca nelle aree portuali, provvedendo al loro ordinato deposito ed alla loro corretta copertura mediante teloni impermeabili atti a contenerli, i quali devono recare l'indicazione della barca da pesca a cui appartengono, nonché alla regolare pulizia delle aree medesime, al termine delle operazioni di stoccaggio e movimentazione delle reti.

Le reti e le attrezzature non riconducibili alle unità ormeggiate, non correttamente depositate secondo quanto previsto nel presente articolo, ovvero depositate in altre aree, diverse da quelle autorizzate, saranno rimosse a spese dei proprietari e questi ultimi saranno sanzionati ai sensi della presente ordinanza.

#### **Art. 5**

È fatto obbligo a tutti gli operatori del settore di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale, inserimento nella pagina ordinanze del sito istituzionale [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it) nonché allocazione di apposite tabelle segnaletiche.

#### **Art. 6**

La presente ordinanza entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione sull'albo pretorio di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale sul sito istituzionale [www.adspmaresiciliaorientale.it](http://www.adspmaresiciliaorientale.it).

Quanto disposto con la presente ordinanza ha validità sino ad eventuale, ulteriore, successiva ed espressa modifica.

### **Art. 7**

I contravventori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi ed effetti degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Il Segretario Generale

Attilio Montalto

Il Presidente

Francesco Di Sarcina